Provincia di Torino Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n...../232080/2006

OGGETTO: COMUNE DI SANTENA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. CONTESTUALE AL PIANO DI RECUPERO "VIA CAVOUR N. 65" - D.C.C. N. 20 DEL 12/05/2006 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. contestuale al Piano di Recupero relativo all'edificio sito in via Cavour n. 65, adottato dal Comune di Santena, con deliberazione C.C. n. 20 del 12/05/2006, che ha trasmesso alla Provincia in data 14/06/2006 (pervenuto il 19/06/06), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.):

(Prat. n. 081/2006)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 12/05/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone al fine di rilocalizzare un'attività commerciale (macelleria), attualmente svolta in locali non idonei alle vigenti normative in materia di igiene e di sicurezza degli impianti, il recupero di una porzione dell'edificio sito in via Cavour n. 65, da attuarsi tramite Strumento esecutivo (Piano di Recupero);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

- 1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. contestuale all'adozione del Piano di recupero di un edificio sito in via Cavour n. 65 (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Santena con deliberazione C.C. n. 20 del 12/05/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla documentazione allegata alla Variante, ed in particolare a quanto indicato al punto 3 della deliberazione di adozione, il quale rimanda la trasmissione della documentazione (Tav. "P4" e le Norme Tecniche di Attuazione del Piano) alla fase di approvazione definitiva del Progetto di Variante, si fa presente che tale procedura non risponde ai requisiti che debbono avere gli atti urbanistici. Al progetto preliminare devono essere allegati tutti i documenti necessari alla comprensione del contenuto e delle finalità della variante stessa. L'assenza di documentazione (illustrativa e/o cartografica) non consente di valutare appieno quanto l'Amministrazione intende modificare. La "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, i requisiti formali previsti dalla vigente normativa;
 - b) con riferimento alle considerazioni soprarichiamate, anche per quanto attiene il rischio idrogeologico la Variante in esame, non consente una completa valutazione del rischio a scala locale, infatti:
 - propone come unico elemento conoscitivo una generica dichiarazione riguardante il rischio dell'area (Classe di IIIb pericolosità geomorfologica elevata), contenuta nella "Relazione Illustrativa" allegata al Piano di Recupero, a firma del progettista, mentre la deliberazione di adozione, indica una Classe IIIb2 e subordina l'intervento alla sottoscrizione di un atto da parte dei soggetti attuatori che sollevi l'Amministrazione Pubblica in ordine a futuri danni a cose o persone, a seguito del verificarsi del dissesto previsto in quella zona; non sono allegati la Relazione e gli elaborati geologici relativi all'area come richiesto dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP che recita: "... le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante ... di uno strumento urbanistico,

comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77 ...". Si richiede, pertanto, di integrare tali elaborati in sede di approvazione del Progetto Definitivo, riportando inoltre le eventuali prescrizioni anche nelle N.T.A. relativa all'area;

- c) con riferimento all'incremento apportato all'offerta di aree per attività commerciali, pur prendendo atto della modesta superficie interessata, è indispensabile quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare considerando anche le precedenti varianti parziali approvate e/o in corso di approvazione da parte del Comune. Si richiede, pertanto, che sia prodotta tale verifica, in fase di approvazione definitiva;
- d) si rileva, infine, che <u>alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica</u> (o quantomeno con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*;
- 2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. **di trasmettere** al Comune di Santena la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--